

Articoli 2, comma 68 – Gestione autonoma coltivatori diretti Imprenditori agricoli professionali: l'aumento dei contributi

di Josef Tschöll

L'art. 2, comma 68, del d.d.l. 3249-A prevede che, con effetto dal 1° gennaio 2013, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del d.l. n. 201/2011 ("decreto Monti" convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214), si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero già interessati dalla predetta disposizione incrementale.

Con il decreto Monti le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono state rideterminate. Le aliquote subiranno un graduale incremento e unificazione nei prossimi anni. Saranno così unificate al 24% le aliquote contributive per tutti questi lavoratori autonomi dall'anno 2018 in poi, eliminando anche la contribuzione ridotta per i lavoratori con età inferiore a 21 anni nel settore agricolo.

Il decreto Monti si riferiva, però, unicamente ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e non menzionava anche l'altra categoria di lavoratori autonomi del settore agricolo che è rappresentata dagli imprenditori agricoli professionali. L'inserimento di una norma che adesso si riferisce a coloro "che non fossero già interessati dalla predetta disposizione incrementale" rivela una probabile dimenticanza nel primo provvedimento, ora recuperati dal 2013 in poi. Lo stesso INPS ¹ ha precisato di recente che le aliquote da applicare agli imprenditori agricoli professionali rimangono immutate e l'aumento partirà dal 2013.

Più in generale i rapporti di lavoro in agricoltura possono essere classificati in tre grandi gruppi ai quali trovano applicazione poi le varie discipline di natura generale oppure speciali del settore.

Categoria	Disciplina
Lavoratori autonomi	Coltivatore diretto (CD) e imprenditore agricolo professionale (IAP).
Lavoratori associati	Mezzadri (art. 2141 c.c.), coloni parziari (art. 2164 c.c.) e soccidari (art. 2170 c.c.).
Lavoratori subordinati e assimilati	Vi rientrano tutte le tipologie dei rapporti di lavoro di natura

¹ Circ. INPS n. 75/2012.

	subordinata previsti dalla normativa in materia del lavoro. Sono assimilati i piccoli coloni (art. 8, comma 2, l. n. 334/1968), i compartecipanti individuali (art. 56 l. n. 203/1982) e familiari.
--	---

È imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (art. 1, d.lgs. n. 99/2004).

L'art. 24, comma 23, del d.l. n. 201/2011 aumenta, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti (la norma non menzionava espressamente gli IAP - dopo l'approvazione del d.d.l. 3249-A sarà applicabile anche a loro) alla relativa gestione autonoma dell'INPS (vedi riquadri 1 e 2, tabelle B e C - allegato A - l. n. 214/2011).

Tabella B - Aliquote di finanziamento (1)

Anno	Zona normale		Zona svantaggiata	
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni
2012	21,6%	19,4%	18,7%	15,0%
2013	22,0%	20,2%	19,6%	16,5%
2014	22,4%	21,0%	20,5%	18,0%
2015	22,8%	21,8%	21,4%	19,5%
2016	23,2%	22,6%	22,3%	21,0%
2017	23,6%	23,4%	23,2%	22,5%
dal 2018	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%

Tabella C - Aliquote di computo (2)

Anni	Aliquota di computo
2012	21,6%
2013	22,0%
2014	22,4%
2015	22,8%
2016	23,2%
2017	23,6%
dal 2018	24,0%

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Articoli 2, comma 68 – Gestione autonoma coltivatori diretti

- Dal 1° gennaio 2013, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del d.l. n. 201/2011 ("decreto Monti" convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214), si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero già interessati dalla predetta disposizione incrementale.
- Le aliquote dei lavoratori autonomi nel settore agricolo subiranno un graduale incremento e unificazione nei prossimi anni. Saranno così unificate al 24% le aliquote contributive per tutti questi lavoratori autonomi dall'anno 2018 in poi, eliminando anche la contribuzione ridotta per i lavoratori con età inferiore a 21 anni nel settore agricolo.

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Gestione autonoma coltivatori diretti

contenuto	potenzialità/criticità	valutazione
<p>Dal 1° gennaio 2013, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del d.l. n. 201/2011 ("decreto Monti" convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214), si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero già interessati dalla predetta disposizione incrementale.</p> <p>Il riferimento a coloro «che non fossero già interessati dalla predetta disposizione incrementale» significa che gli IAP subiranno l'incremento delle aliquote contributive dal 2013 in poi</p>	<p>Difficile valutare gli effetti dell'aumento dei contributi. La norma recupera una parte dei lavoratori autonomi che erano stati dimenticati dal decreto Monti a dicembre 2011.</p> <p>Aumenterà la tutela previdenziale per i lavoratori autonomi del settore agricolo. I maggiori introiti serviranno per dare una maggiore copertura finanziaria alla relativa gestione agricola presso l'INPS (fortemente deficitaria). L'aumento dei contributi graverà comunque su un settore che soffre della crisi e che ha visto una diminuzione delle aziende negli ultimi anni</p>	